

SCHEMA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CON.....PER LA RIQUALIFICAZIONE/ MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA VERDE SITA IN PER IL PERIODO DALLA DATA DELLA FIRMA DEL CONTRATTO FINO AL

Il COMUNE DI INZAGO, nella persona _____, in qualità di _____, domiciliato/a per la carica presso la Sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione del Comune, di seguito nel presente atto indicato semplicemente quale "Comune"

E

Il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____
in qualità di _____
Cod. Fisc. _____ - P.IVA _____
con sede in _____ via _____, di seguito nel presente atto indicato semplicemente quale "Collaboratore".

Premesso che:

1. con Deliberazione di Giunta Comunale n. xxxx del xx/xx/2023 l'Amministrazione comunale ha approvato la procedura per l'individuazione di soggetti interessati alla riqualificazione/manutenzione ordinaria di aree verdi pubbliche cittadine;
2. in dataè stato pubblicato sul sito del Comune l'Avviso pubblico per la ricerca di collaborazioni tecniche per la riqualificazione/manutenzione di aree verdi pubbliche;
3. in data prot. n. il/la Sig./Soc. ha presentato una proposta relativa alla manutenzione ordinaria/alla riqualificazione e successiva manutenzione ordinaria dell'area a verde sita in Via (individuata nell'Allegato 1 al presente contratto) per il periodo di anni
4. con Determinazione Dirigenziale n. delè stata approvata la collaborazione proposta;

Ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di collaborazione per la manutenzione ordinaria/riqualificazione e successiva manutenzione ordinaria a propria cura e spese e secondo la regola dell'arte, dell'area a verde sita in Via, così come rappresentato e definito nell'allegato progetto che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2 - Obblighi a carico del Collaboratore

Il Collaboratore si impegna:

- a) ad eseguire i lavori di riqualificazione dell'area verde sita in Via....., in conformità alla proposta/progetto approvato ed allegato al presente contratto, senza poter apportare alcuna modifica o variazione, fornendo a tal fine tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere;
- b) i lavori dovranno essere eseguiti da impresa qualificata ai sensi della normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 81 del 09/04/2008, "Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro", con particolare riferimento alla eventuale predisposizione del Piano di Sicurezza;
- c) a conservare costantemente l'area verde oggetto del presente contratto nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza;
- d) a concordare, in caso di inserimento di novi elementi arborei o arbustivi o di sostituzione di quelli esistenti, tali interventi con il Comune che dovrà preventivamente autorizzarli;
- e) qualora non fosse già presente un impianto di irrigazione, il Collaboratore dovrà garantire per tutta la durata del contratto, a propria cura e spese, la necessaria irrigazione dell'area verde;
- f) a consentire al Comune e agli altri Enti gestori di reti l'effettuazione di interventi di manutenzione di impianti o servizi eventualmente presenti nell'area di interesse, i quali provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate;

- g) a mantenere e garantire le funzioni ad uso pubblico dell'area verde in base alle destinazioni impressevi dagli strumenti urbanistici vigenti;
- h) a non inserire nell'area verde oggetto del presente contratto alcun cartello o targa pubblicitaria;

Inoltre, in caso di inserimento di nuovi elementi arborei e arbustivi:

- come indicato dal D.M. del 29/02/12 n. 60166, in caso di presenza alberi del genere Platanus (Platani) all'interno dell'area oggetto dei lavori, il Collaboratore si obbliga a comunicare l'inizio attività all'Ersaf -Servizio Fitosanitario Regionale - Via Pola, 12/14 20124 Milano - Fax 02.67404602 - mail fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it;
- la distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore a:
 - a) metri 5 per gli esemplari monumentali o di pregio con circonferenza maggiore di 250 cm e per i soggetti appartenenti al genere Platanus con circonferenza maggiore di 120 cm;
 - b) metri 3 per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
 - c) metri 1,50 per gli alberi di terza e quarta grandezza e per gli arbusti.

Il Comune potrà motivatamente aumentare le distanze riportate in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico;

- non sono ammessi tagli delle radici; in presenza di radici lo scavo meccanico dovrà essere opportunamente interrotto e continuato a mano per garantire l'integrità delle stesse;
- durante i lavori le aree consegnate dovranno essere opportunamente e provvisoriamente delimitate al fine di individuare le superfici oggetto di consegna e evitare l'accesso di estranei ai lavori;
- non potranno essere addossati al tronco degli alberi accumuli o depositi di materiale;
- nell'esecuzione delle attività di cantiere non dovranno essere arrecati danni all'apparato sia aereo che radicale delle piante presenti in loco;
- in nessun caso sono consentite arbitrarie riduzioni della chioma di alberature e arbusti esistenti, che potranno essere eseguite solo da personale specializzato a fronte di una espressa autorizzazione formale rilasciata dal Comune;
- qualora per la realizzazione degli interventi sull'area verde di cui alla proposta approvata, risultasse necessario occupare aree pubbliche supplementari e/o limitrofe, il Collaboratore dovrà provvedere a richiedere specifica autorizzazione indicando l'area interessata, le dimensioni, la durata e le modalità di messa in sicurezza. Al termine degli interventi previsti, le suddette aree dovranno essere restituite integre, garantendo ripristini per eventuali danneggiamenti.

Articolo 3 - Obblighi del Comune

- a) E' onere del Comune qualsiasi intervento straordinario di potatura degli alberi, la rimozione dei rami secchi e l'abbattimento di alberi morti ed eventuale loro sostituzione, sempreché la moria delle alberature non sia imputabile al Collaboratore o impresa da questo incaricata;
- b) Il Comune per mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari alla corretta manutenzione della stesa, in base alla proposta di riferimento ed alle eventuali prescrizioni stabilite, definendo tempi e modalità da rispettare nell'adempimento.

Articolo 4 - Qualifica degli operatori

Il personale impiegato e/o gli incaricati a svolgere gli interventi agronomici complessi dovranno essere specializzati in relazione al servizio da svolgere.

Il Comune resta estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il Collaboratore e le imprese da questo incaricate.

La conservazione, la piccola manutenzione e il mantenimento del decoro dell'area verde, nel rispetto del presente contratto, potrà essere effettuata anche dal concessionario stesso (privato/condomini/società...), sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a cose o terze persone.

Articolo 5 - Durata del contratto

Il presente accordo ha validità a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso fino alla data del

La consegna dell'area da parte del Comune avviene contestualmente alla firma del presente contratto. Da tale data il Collaboratore è obbligato alla manutenzione dell'area verde ed è autorizzato ad effettuare gli interventi sulle aree a verde in conformità alla proposta presentata.

Alla scadenza del contratto, nonché nei casi di risoluzione o recesso dello stesso, gli obblighi contrattuali rimangono a carico del Collaboratore fino alla sottoscrizione congiunta di un verbale di riconsegna dell'area, che verrà predisposto dal Comune previa verifica dello stato dell'area verde. In caso di rilievo negativo, il Comune si riserva la facoltà di richiedere al Collaboratore tutti gli interventi dovuti e necessari alla corretta manutenzione/ripristino dell'area, prima di procedere alla firma del verbale di riconsegna.

Articolo 6 - Responsabilità

Il Collaboratore risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili ad attività svolte, di propria iniziativa e con disattesa dei contenuti del presente contratto.; risponde inoltre per eventuali incidenti e/o danni a cose e/o persone derivanti e riconducibili alla mancata manutenzione ordinaria o messa in sicurezza di aree o all'eventuale installazione di recinzioni, strutture e manufatti non certificati e/o non conformi a quanto stabilito dalla proposta approvato e/o dalle autorizzazioni emesse dal Comune, nonché alla mancata manutenzione necessaria a garantirne la funzionalità e l'integrità (porzioni divelte, parti appuntite o arrugginite).

Il Collaboratore si impegna in tali casi a tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento.

I danni eventualmente arrecati al verde o alle strutture nel corso degli interventi manutentivi, eseguiti con imperizia ed incompetenza, che non siano evidentemente di natura imprevedibile, sono addebitati al Collaboratore che dovrà provvedere all'eliminazione dei danni stessi e/o al ripristino delle strutture danneggiate con materiali identici a quelli compromessi o alla sostituzione del verde compromesso, secondo le indicazioni del Comune.

Il presente contratto non esonera il Collaboratore dall'ottenere tutti gli eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie (ivi comprese quelle riguardanti l'eventuale occupazione del suolo pubblico), rilasciate dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze, incluso il Comune di Inzago.

Articolo 7 - Esclusioni

Nelle aree a verde pubblico non è ammessa la creazione di camminamenti/attraversamenti pedonali anche in mancanza di appositi spazi percorribili dai pedoni.

Tali soluzioni non verranno autorizzate o approvate nelle proposte presentate e nelle conseguenti planimetrie allegate parti integranti dei contratti di collaborazione stipulati.

Articolo 8 - Risoluzione in danno

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva altresì di risarcimento dei danni qualora venga accertato:

- a) grave e ripetuta violazione degli obblighi inerenti alla conservazione nelle migliori condizioni manutentive delle aree assegnate;
- b) grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali;
- c) inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D.Lgs 81/08).

In ogni caso il Comune si avvarrà della facoltà di provvedere alla quantificazione degli eventuali oneri sostenuti per eseguire le operazioni di ripristino dell'area e richiederne il risarcimento alla parte negligente.

Articolo 9 - Annullamento del contratto

Qualora trascorsi 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, il Collaboratore non avesse provveduto ad eseguire i lavori previsti nella proposta presentata, senza che vi siano adeguate motivazioni per tale inadempienza, il Comune avrà facoltà di annullare il presente contratto e riprendere in carico l'area a verde.

Il Comune potrà altrimenti derogare i termini temporali per la realizzazione dei lavori previsti.

Qualora tali interventi prevedano anche la messa a dimora di essenze arboree e/o arbustive, la deroga dei termini temporali non esime il Collaboratore dall'obbligo di mantenere l'area assegnata in modo decoroso, eseguendo la manutenzione ordinaria e necessaria.

Articolo 10 - Recesso unilaterale

Ai sensi dell'art. 1373 C.C., il Comune si avvale della facoltà di recedere il presente contratto, qualora per ragioni di pubblico interesse ed utilità sia necessario avviare interventi che interessano l'area oggetto del contratto.

Articolo 11 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale dell'accordo.

L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

Le prestazioni oggetto dell'avviso e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali di terzi se non quelli dei soggetti contraenti.

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016, le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche oralmente, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante "disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali" e dichiarano che i dati dei rappresentanti stessi vengono trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli fini della gestione e esecuzione del contratto e/o per l'adempimento di impegni precontrattuali.

Nell'ambito del presente rapporto contrattuale, ai fini dell'applicazione del citato Regolamento Ue 2016/679, le parti agiscono come autonomi titolari del trattamento e ciascuno è tenuto ad osservare le disposizioni in materia. A tal fine precisano che i dati dei contraenti possono essere comunicati o destinati a terzi esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti contrattuali, i quali ricorrendo i presupposti possono assumere la qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679.

Articolo 13 - Condizioni e disposizioni generali di contratto

Il Collaboratore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in disposizione di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è fatto rinvio alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti vigenti.

Articolo 14 - Controversie

Eventuali controversie che potranno insorgere, relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello di Milano.

Articolo 15 - Spese contrattuali, Imposte e Tasse

Il presente contratto ha valore di scrittura privata tra le Parti, pertanto l'eventuale sua registrazione avverrà solo in caso d'uso, con spese a carico del Collaboratore.

Inzago,

Letto, approvato e sottoscritto.

.....

.....